

ORDINANZA N. 61/2008

Disposizioni per lo svolgimento delle Fiere Tradizionali del 2 luglio e del 29 settembre.

IL SINDACO

Atteso che è necessario procedere ad un'adeguata disciplina delle ricorrenti Fiere Tradizionali:

- di "Santa Maria di Gesù" del 2 luglio

- di "S. Michele" del 29 settembre

in conformità all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 18/95;

Rilevato che le stesse si svolgono nell'area tradizionale dei quartieri: Rosario, S. Maria di Gesù, S. Ciro e Crocilla e sono inserite nel calendario regionale delle fiere;

Considerato che, ai fini della partecipazione degli operatori alle fiere, il comma 7 dell'art. 2 della citata legge regionale n. 18/95 stabilisce che: "Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale";

Considerato:

- che per la partecipazione alla fiera gli interessati devono far pervenire apposita domanda corredata da tutti i dati necessari entro 60 (sessanta) giorni dalla data di svolgimento della manifestazione;

- che per le domande presentate dovrà essere garantita la precedenza a coloro che vantino il più alto numero di presenze, nonché ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c);

Visto l'art. 4, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18, che accorda al Sindaco la facoltà di concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere-mercato, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone;

Vista la Legge Regionale n. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuto opportuno emanare le disposizioni di competenza per l'ordinato svolgimento delle suddette manifestazioni;

Visto l'art. 7, comma 4, del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con del. C.C. n. 129/1996;

Considerato che il vigente regolamento comunale ha lasciato tra le facoltà del sindaco la disciplina della presente materia, nulla avendo dettato in ordine allo svolgimento delle fiere tradizionali;

Sentiti i riferimenti degli uffici preposti,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le ricorrenti e tradizionali Fiere del 2 Luglio e del 29 Settembre, avranno luogo nelle aree tradizionalmente a ciò destinate nei quartieri del Rosario, S. Maria di Gesù, S. Ciro e Crocilla. Ogni Fiera avrà durata di due giorni e precisamente: - Fiera di S. Maria di Gesù – tutta la giornata del 2 luglio e la mattina del 3 luglio fino alle ore 14:00- Fiera di S. Michele - tutta la giornata del 29 settembre e la mattina del 30 settembre fino alle ore 14:00

Ciascuna Fiera si svolgerà secondo le seguenti modalità:

1) Alla Fiera possono partecipare i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche provenienti

da tutto il territorio nazionale in possesso di regolare Autorizzazione Amministrativa per il commercio su

aree pubbliche, nonché Espositori, Battitori e Dimostranti, che hanno presentato domanda di partecipazione alla Fiera nei termini di legge;

2) Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il suddetto termine;

3) Le autorizzazioni alla partecipazione alla Fiera saranno rilasciate seguendo l'ordine formato sulla base delle domande validamente presentate;

4) Ai fini della formazione del suddetto ordine si terrà conto del maggior numero di presenze in Fiera e dei criteri di cui in premessa;

5) L'assegnazione dei posteggi avverrà tenendo conto in via prioritaria delle richieste presentate dai titolari di autorizzazioni di tipo c) di cui all'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 18/95 (itinerante);

6) Le autorizzazioni alla partecipazione alla fiera saranno rilasciate dal Dirigente dell'area Attività Produttive secondo i criteri di precedenza e fino ad esaurimento dei posteggi;

7) Ciascun partecipante alla fiera non potrà ottenere più di una autorizzazione;

8) I posteggi avranno le dimensioni di m. 3x8 per complessivi mq. 24, fatta eccezione per il commercio

di piante e fiori, vimini, quadri e mobili, attrezzature agricole, le cui dimensioni massime non potranno

comunque superare i 75 mq;

9) Nell'ambito della Fiera saranno mantenute, ove possibile, le stesse allocazioni assegnate ai partecipanti nelle precedenti manifestazioni svoltesi nella suddetta area;

10) I partecipanti dovranno disporsi nei posteggi loro assegnati secondo l'ordine di cui al precedente punto;

11) Il rilascio dell'autorizzazione avverrà previo pagamento del relativo tributo per l'occupazione del suolo pubblico da versare alla tesoreria comunale, che dovrà avvenire mediante versamento sull'apposito conto corrente postale; l'assegnazione dei posteggi potrà avvenire a partire dai due giorni precedenti a quello di svolgimento della Fiera;

12) Le violazioni alle presenti prescrizioni saranno punite a norma dell'art. 20 della legge regionale n. 18/1995 e s.m.i.;

13) E' severamente vietato piantare chiodi, alterare il manto asfaltato e danneggiare le strutture. I contravventori, oltre al ripristino a proprie spese, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge;

14) Il concessionario del posteggio ha l'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune e ne sarà data la più ampia diffusione presso gli operatori del settore. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di effettuare servizi di vigilanza nella zona adibita alle manifestazioni previste dal presente provvedimento, assicurando la disciplina della circolazione stradale ed avrà altresì il compito di fare osservare e rispettare le norme che regolano il commercio su aree pubbliche. Tutte le altre Forze dell'Ordine si adoperino a fare osservare le presenti disposizioni.

IL SINDACO

dr. Filippo CONTORNO